

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI RICOVERO PER CANI E GATTI SITO IN ZOLA PREDOSA, VIA PRATI N. 21/A

## ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalle Leggi n. 281/91 e L.R. 25 febbraio 1988 n. 5, così come modificata dalla L.R. 7 ottobre 1994 n. 41 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende:

1. provvedere alla cattura ed al ricovero dei cani randagi e/o vaganti;
2. assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata in Via Prati n. 21/a;
3. custodire cani oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili.

Il comune si propone, altresì, di incentivare l'affido definitivo dei predetti animali.

## ART. 2 ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE

I cani/gatti vaganti ritrovati, catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura sono ricoverati presso il canile comunale di Zola Predosa nel rispetto di quanto disposto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dal D.M. 14.10.1996.

Il gestore del predetto canile dovrà ricoverare l'animale ed annotare su apposito registro di carico e scarico degli animali custoditi nel canile gli elementi identificativi dello stesso quali: razza, taglia, sesso, mantello, colore, età presunta, numero del tatuaggio ed ogni altro elemento utile per l'identificazione dell'animale.

Il gestore dovrà, altresì, comunicare al Servizio Veterinario ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il cane per il tempo necessario per i trattamenti sanitari.

Il gestore dovrà, altresì:

- custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione).
- provvedere alla pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne.
- garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari.
- limitare la presenza all'interno ed all'esterno del canile di escrementi e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine.
- garantire l'approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione.
- annotare ed aggiornare un registro delle segnalazioni relative a smarrimenti e ritrovamenti effettuate sulla base di apposita modulistica i cui contenuti essenziali dovranno essere coerenti con le direttive impartite dal comune e che in copia dovrà essere depositata presso la sede della Polizia Municipale.
- effettuare le operazioni di riconsegna degli animali smarriti o sottratti e ritrovati al legittimo proprietario dietro pagamento, quale rimborso spese, della somma prevista con apposite tariffe definite al successivo articolo 4 per ogni giorno di ricovero nella struttura eccedente il terzo, oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari

effettuati o da Veterinari liberi professionisti o da Veterinari dell'Azienda USL Bologna Sud, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari (art. 16 L.R.5/88 e successive modifiche e integrazioni).

Detti importi dovranno essere corrisposti direttamente al Comune di Zola Predosa tramite l'Ufficio Economato o mediante p.o.s. presso l'Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione o, ancora, mediante versamento su apposito conto corrente postale, sulla base del conteggio predisposto dal gestore della struttura in rapporto agli effettivi giorni di permanenza dell'animale. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al gestore entro cinque giorni dalla riconsegna dell'animale. In difetto, il proprietario sarà sanzionato a termini di legge

- fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda USL di Bologna per le visite ed i controlli di legge per i cani custoditi presso il canile di Zola Predosa.

### ART. 3 ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA DI RICOVERO

La struttura resterà aperta al pubblico tutti i giorni feriali per almeno due ore al giorno. Le fasce orarie saranno concordate tra l'Amministrazione ed il gestore; al di fuori di tali fasce orarie giornaliere, nelle ore notturne e nei giorni festivi dovrà comunque essere garantita la reperibilità di almeno un operatore del gestore per interventi d'urgenza.

### ART. 4 TARIFFE GIORNALIERE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Ai fini della riconsegna degli animali al legittimo proprietario quale rimborso spese sono previste le seguenti tariffe:

a) per i cani: L. 5.000 giornaliera;

b) per i gatti: L. 3.000 giornaliera,

da corrispondere secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

### ART. 5 MODALITÀ DI AFFIDO

Ai fini del presente regolamento, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.96 G.U. n. 300 del 23.12.1996, l'affido sia temporaneo, sia definitivo a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile - esclusi quelli sottoposti a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora tatuati - può avvenire soltanto in favore di "persone che dimostrino di essere amanti degli animali, che offrano garanzie di buon trattamento, che abbiano residenza, di norma, nel Comune di Zola Predosa o nei comuni limitrofi (Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, Crespellano, Monte S. Pietro, Sasso Marconi).

L'affido è possibile soltanto qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento o dalla consegna alla struttura, e, comunque, solo a favore del soggetto direttamente interessato, il quale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nell'apposito modulo depositato in copia presso la sede della Polizia Municipale. In caso di affidamento a persona minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dalla persona esercente la potestà familiare.

Per ogni adozione deve essere redatta l'apposita scheda, prevista dal Decreto 14.10.96, la quale deve essere conservata per eventuali controlli insieme alle fotocopie del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

Di norma è consentito l'affidamento di un solo cane per richiedente, salvo diversa valutazione discrezionale del gestore.

## ART. 6 CONTROLLI

Il gestore della struttura ha il diritto/dovere di effettuare controlli periodici volti alla verifica della corretta tenuta dell'animale affidato, per un periodo di un anno decorrente dall'affido stesso. Qualora il risultato del controllo evidenziasse un comportamento dell'affidatario non sufficientemente corretto e privo di spirito zoofilo nei confronti dell'animale, l'affido è di diritto revocato e l'associazione è autorizzata, nonché tenuta a prelevare l'animale ed a ricondurlo presso la struttura di ricovero.

La violazione dell'obbligo di consentire i controlli è punita a livello amministrativo con la sanzione pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Nel caso in cui il controllo evidenzi una non corretta custodia dell'animale, il gestore segnalerà il fatto alla Polizia Municipale di Zola Predosa per l'applicazione della relativa sanzione eventualmente necessaria. In caso di rifiuto di riconsegna dell'animale, qualora il luogo dell'affido rientri nel territorio comunale di Zola Predosa, l'affidatario è passibile della sanzione pecuniaria amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000. Qualora, invece, il luogo dell'affido non rientri nel territorio comunale di Zola Predosa, la Polizia Municipale segnalerà il fatto alla Polizia Municipale territorialmente competente per i provvedimenti e le sanzioni del caso.

## ART. 7 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto altresì:

1. a denunciare alla Polizia municipale di Zola Predosa ed anche al gestore del canile l'eventuale smarrimento o sottrazione dell'animale entro tre giorni dal fatto, ai sensi dell'art. 9 Legge Regionale n. 5/1988 nel testo vigente, istitutiva dell'anagrafe canina;
2. a segnalare entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 10 della predetta Legge Regionale n. 5/1988, l'eventuale cambiamento della propria residenza, la cessione definitiva o la morte dell'animale, inviando, altresì, in caso di morte, alla predetta associazione la certificazione attestante la causa del decesso.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale che ne invierà copia al gestore.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è punita ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n. 5/1988 con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000=.

## ART. 8 RINUNCIA DI PROPRIETA'

Come previsto nell'art. 11 della L. R. n. 5/88 nel testo vigente, è fatto divieto a chiunque di abbandonare cani o gatti. Nel caso di cucciolate indesiderate, o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune di Zola Predosa: il ricovero dei predetti animali nella struttura è subordinata a eventuali posti disponibili. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dell'animale nel termine di sessanta giorni dalla cattura o dal ritrovamento comunicato al proprietario, ovvero la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà o il fatto di tenere gli animali palesemente incustoditi.

La violazione delle predette disposizioni è punita, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della Legge Regionale n. 5/1988, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.

In caso di rinuncia volontaria ad un animale che viene, pertanto, consegnato al gestore della struttura, il rinunciante dovrà corrispondere al Comune, con le stesse modalità di cui

al precedente art. 2, una tariffa forfettaria da L. 500.000 a L. 5.000.000, variabile in base alle condizioni economiche e personali/famigliari del rinunciante ed alle condizioni dell'animale, debitamente verificate; la predetta tariffa può non essere applicata in caso di necessità dichiarata dal rinunciante, debitamente verificata dal gestore e dall'Amministrazione comunale.

L'accoglimento nella struttura comunale delle cucciolate indesiderate è, altresì, subordinata all'impegno del proprietario del cane di procedere alla sterilizzazione dello stesso non appena possibile in relazione al tempo trascorso dal parto, sterilizzazione di cui dovrà essere data prova al gestore mediante consegna al gestore, entro e non oltre 90 giorni dalla consegna della cucciolata, della dichiarazione del veterinario che ha effettuato l'intervento.

La mancata effettuazione della sterilizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al costo dell'intervento di sterilizzazione.

In ogni caso, non saranno accettate nella struttura le seconde cucciolate e quelle successive relative al medesimo animale.

Al fine di disincentivare l'abbandono delle cucciolate indesiderate, il Comune di Zola Predosa si impegna a sottoscrivere con l'Azienda USL o con veterinari privati una convenzione per ottenere tariffe agevolate per gli interventi di sterilizzazione.

#### ART. 9 USUFRUIBILITA' DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEGLI ANIMALI FERITI O BISOGNOSI DI CURE RINVENUTI SUL TERRITORIO DI COMUNI LIMITROFI.

Il Comune di Zola Predosa può accogliere cani e gatti, rinvenuti sul territorio degli altri comuni limitrofi, che non possiedono una struttura di ricovero, di Casalecchio di Reno, Crespellano, Monte S. Pietro, Anzola dell'Emilia, Bazzano, Monteveglio che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l'Amministrazione comunale di Zola Predosa, che siano feriti o bisognosi di cure indifferibili ed urgenti, in rapporto alla disponibilità di posti, provvedendo alla cura degli stessi per il periodo strettamente necessario alla loro guarigione.

Sono a carico del comune in cui sia stato rinvenuto l'animale malato le spese per il ricovero, determinate in L. 25.000 giornaliera, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute per le cure, documentate da apposite ricevute.

Detti importi dovranno essere corrisposti direttamente al Comune di Zola Predosa mediante versamento su apposito conto corrente postale o tramite il Servizio Tesoreria, sulla base del conto predisposto dal gestore della struttura in base agli effettivi giorni di permanenza dell'animale ed all'entità delle cure ricevute.

A tal fine, qualora l'animale venga consegnato alla struttura di Zola Predosa da un privato, il medesimo dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione attestante il luogo esatto del rinvenimento.

#### ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla L. n. 281/91, al D.M. 14.10.1996, alla L. R. n. 5/88 come modificata dalla L. R. 41/94.